

LAVORO AGILE**PROROGATA (DAL 30 GIUGNO) AL 31 AGOSTO 2022 LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA**

In occasione della conversione del d.l. 24/3/2022 n. 24 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022), la **legge 19/5/2022 n. 52** - vigente dal 24 maggio u.s., giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 119 - **ha prorogato (dal 30 giugno) al 31 agosto 2022 il lavoro agile** ^[1] **“semplificato”** ^[2], introdotto a causa della pandemia (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 27 e 34 del 2020); i datori di lavoro privati potranno quindi ricorrervi anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge n. 81/2017 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2021 e n. 2/2022) e con una procedura agevolata nella comunicazione al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dei nominativi delle persone interessate (effettuabile con l’uso dell’apposito applicativo disponibile su cliclavoro.gov.it, in deroga a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, della stessa normativa ^[3]).

^[1] Al fine “di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, la legge 22/5/2017 n. 81 ha introdotto e disciplinato il “lavoro agile” quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

^[2] Art. 90, commi 3 e 4, d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020

3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

^[3] La legge n. 81/2017, all’art. 23, comma 1, obbliga i datori di lavoro a comunicare i rapporti organizzati secondo la modalità del lavoro agile:

- a) in conformità a quanto previsto dall’art. 9 bis del d.l. n. 510/1996: l’adempimento deve essere cioè evaso **in via preventiva**, mediante il sistema utilizzato per trasmettere le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro;
- b) con **contestuale deposito** dei singoli accordi individuali.